



**COMUNE
DI
CARTIGLIANO**

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

| | | |
|--|------|---|
| Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento..... | pag. | 3 |
| Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare..... | pag. | 3 |
| Art. 3 – Individuazione delle entrate..... | pag. | 3 |
| Art. 4 – Regolamenti per tipologie di entrate..... | pag. | 3 |

**CAPO II
GESTIONE DEI TRIBUTI**

| | | |
|---|------|---|
| Art. 5 – Aliquote, tariffe e prezzi..... | pag. | 4 |
| Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate..... | pag. | 4 |
| Art. 7 – Modalità di gestione..... | pag. | 4 |
| Art. 8- Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate..... | pag. | 5 |
| Art. 9 – Modalità di versamento..... | pag. | 5 |
| Art. 10- Riscossione coattiva..... | pag. | 5 |

**CAPO III
GESTIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE**

| | | |
|---|------|---|
| Art. 11 – Soggetti responsabili..... | pag. | 6 |
| Art. 12– Accertamento delle entrate non tributarie..... | pag. | 6 |
| Art. 13 – Modalità di versamento..... | pag. | 7 |
| Art. 14 - Rimborsi..... | pag. | 7 |
| Art. 15 - Riscossione coattiva..... | pag. | 7 |

**CAPO IV
RAPPORTI CON I CITTADINI**

| | | |
|--|------|---|
| Art. 16 - Informazione dei contribuenti..... | pag. | 8 |
| Art. 17 - Contenuto dei regolamenti..... | pag. | 8 |
| Art. 18 - Trasparenza e semplificazione..... | pag. | 8 |
| Art. 19 - Tutela della buona fede..... | pag. | 9 |

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| | | |
|----------------------------------|------|----|
| Art. 20 - Entrata in vigore..... | pag. | 10 |
|----------------------------------|------|----|

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, nel D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

CAPO II

GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con apposita deliberazione da parte dell'organo comunale competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote, i prezzi e le tariffe

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Responsabili del servizio al quale sono affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

Art. 7

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - b) mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.
2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 8

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messo notificatore o posta elettronica certificata – PEC;

Art. 9

Modalità di versamento

1. In via generale e fermo restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge e dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.
 - d) Il concessionario della riscossione dei tributi.

Art. 10

Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle entrate comunali avviene:
 - a) con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune o affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs 446/97;
 - b) con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 quando la riscossione coattiva è effettuata attraverso il sistema di riscossione nazionale dei tributi a mezzo del concessionario individuato ai sensi di legge.

- 2) Le spese per la riscossione coattiva sono, in ogni caso, poste a carico del soggetto inadempiente.
- 3) In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per il versamento dell'entrata notificato con atto di contestazione di cui al precedente art. 8.

CAPO III

GESTIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 11

Soggetti responsabili

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al Funzionario Responsabile del servizio al quale sono affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Sono di competenza del Funzionario Responsabile tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 12

Accertamento delle entrate non tributarie.

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico della riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio".

Art. 13

Modalità di versamento

1. Per quanto riguarda le modalità di riscossione delle entrate non tributarie si richiama quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
2. Per quanto riguarda le entrate riscosse dall'Economo Comunale o di altri agenti contabili, si rinvia a quanto disposto nell'apposito regolamento del servizio di economato e di contabilità.

Art. 14

Rimborsi

1. Il rimborso di un'entrata non tributaria versata e risultata non dovuta è disposto dal Funzionario Responsabile del servizio cui l'entrata è assegnata dal PEG, su richiesta dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di effettuazione del maggior pagamento.

Art. 15

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali avviene:
 - a) con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune o affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs 446/97;
 - b) con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 quando la riscossione coattiva è effettuata attraverso il sistema di riscossione nazionale dei tributi a mezzo del concessionario individuato ai sensi di legge.
2. Le spese per la riscossione coattiva sono, in ogni caso, poste a carico del soggetto inadempiente.

CAPO IV RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 16

Informazione dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.
2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 17

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 18

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa

amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.
4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 19

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, e le eventuali modifiche, entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di modifica salvo le approvazioni e modifiche effettuate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che, entrano in vigore al primo gennaio dell'anno di approvazione.